

- 2) Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100 % delle quote di un'impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale, attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall'ordinamento dell'Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze (*David Hütter*⁽³⁾, *Siegfried Pohl*⁽⁴⁾, *Gotthard Starjakob*), tra l'altro a motivo dell'età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici nazionali, tra cui l'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca, 8 ObA 11/15y), integri le condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità di tale Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, per esempio dell'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, interpretato in diverse sentenze della Corte (*David Hütter*, *Siegfried Pohl*, *Gotthard Starjakob*).

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.

⁽²⁾ Sentenza C-417/13, ECLI:EU:C:2015:38.

⁽³⁾ Sentenza C-88/08, ECLI:EU:C:2009:381.

⁽⁴⁾ Sentenza C-429/12, ECLI:EU:C:2014:12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Taranto (Italia) l'8 settembre 2016 — procedimento penale a carico di Antonio Semeraro

(Causa C-484/16)

(2016/C 428/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Taranto

Parte nella causa principale

Antonio Semeraro

Questione pregiudiziale

Se la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)⁽¹⁾, attuata in Italia con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (in G.U. Serie Generale n. 3 del 5-1-2016), e, in particolare, il Considerando n. 9), n. 66) e n. 67), nonché l'art. 2 comma 1- lett. a) della citata Direttiva 2012/29/UE, nel rispetto dell'art. 83 del TFUE e degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, nonché degli artt. 49, 51, 53 e 54 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, osta all'abrogazione del reato di cui all'art. 594 c.p. di cui all'art. [1] e seguenti del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

⁽¹⁾ GU L 315, pag. 57.

Impugnazione proposta l'11 settembre 2016 dalla Telefónica S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 28 giugno 2016, causa T-216/13, Telefónica/Commissione

(Causa C-487/16 P)

(2016/C 428/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica S.A. (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, abogados)